G.C. n. 105

Riferimenti Archivistici: D 03 - 20240000014

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 14/03/2024

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO APPLICABILI DAL 1 MAGGIO 2024**

Presidente: Ing. Alessandro Ghinelli

Segretario Generale: Dott. Alfonso Pisacane

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell'argomento

Cognome e nome	**Carica**	**Presente**
Alessandro Ghinelli	Sindaco	1
Lucia Tanti	Vicesindaco	2
Simone Chierici	Assessore	3
Alessandro Casi	Assessore	4
Monica Manneschi	Assessore	5
Giovanna Carlettini	Assessore	6
Francesca Lucherini	Assessore	7
Federico Scapecchi	Assessore	-
Marco Sacchetti	Assessore	8
Alberto Merelli	Assessore	9

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
-con decreto legislativo 14 marzo 2011 n°23 avente per oggetto "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" è stata introdotta, fra l'altro, all'art. 4, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con delibera del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino ad un massimo 5,00 euro per notte di soggiorno, con la precisazione che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione,

fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- l'art. 1 comma 493 della L. 213/2023 ha apportato una modifica al citato art. 4 del D. Lgs. 23/2011 estendendo la facoltà di destinare il gettito dell'imposta di soggiorno anche alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

PRESO ATTO che:
- il Comune di Arezzo ha deciso di esercitare la facoltà di istituire l'imposta di soggiorno con deliberazione del Consiglio comunale n°135/2015. Contestualmente è stato approvato il relativo regolamento di attuazione (d'ora innanzi, "regolamento");
- il regolamento, nel combinato disposto degli artt. 2 e 3, prevede l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti maggiori di 12 anni di età che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, ivi comprendendovi gli agriturismi, gli affittacamere non professionali e le locazioni turistiche di durata inferiore a 30 giorni;
- la decorrenza inizialmente prevista al 1° luglio 2016 è stata tuttavia condizionata dalla disciplina di finanza pubblica che con le Leggi n°208/2015 e n°296/2016 ha sospeso per gli anni 2016 e 2017 l'efficacia dell'aumento dei tributi locali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Conseguentemente l'imposta di soggiorno è stata concretamente applicata nel territorio del Comune di Arezzo a decorrere dal 1° gennaio 2018;

RAMMENTATO che:
- il regolamento stabilisce anche i criteri generali di determinazione delle tariffe, basati, come richiede il citato art. 4 del D. Lgs. n°23/2011, sulla gradualità in relazione al prezzo applicato dai gestori delle strutture ricettive, elemento questo espressivo delle caratteristiche e dei servizi offerti;
- il regolamento rinvia ad apposita deliberazione della Giunta comunale la fissazione concreta della misura dell'imposta, che comunque dovrà essere adottata entro la misura massima stabilita dalla legge e potrà essere applicata fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi;
- la competenza della Giunta comunale all'approvazione delle misure d'imposta discende dall'art. 42, comma 2, lett. f) del testo unico sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267), che riserva alla competenza del Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, ma con esclusione appunto della determinazione delle relative aliquote;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 589 del 21.11.2017 con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'annualità 2018;

PRESO ATTO che per tutte le annualità successive le tariffe sono state tacitamente confermate;

PRESO ATTO che è stata effettuato una ricognizione delle tariffe ad oggi deliberate da altri Comuni del centro Italia che, per caratteristiche demografiche e per tipologia di soggiornanti, risultano simili a quelle registrate nel Comune di Arezzo. Sono stati inoltre monitorati i prezzi medi da ultimo praticati dalle strutture ricettive e dalle locazioni turistiche presenti sul territorio;

PRESO ATTO del numero e della tipologia dei pernottamenti registrati nel territorio comunale negli ultimi anni ed in particolar modo nelle annualità successive al periodo caratterizzato dagli effetti della pandemia da COVID-19;

RITENUTO di dover effettuare una rimodulazione delle misure dell'imposta anche alla luce dell'esperienza applicativa ed al fine di tenere conto dei mutati vincoli di destinazione del gettito della stessa;

RITENUTO infine che l'articolazione riportata nella seguente tabella possa essere coerente con le argomentazioni adesso riportate e possa meglio rispondere al principio di progressività in relazione al prezzo praticato ai soggiornanti:

Fascia di prezzo	Imposta
Fino ad € 40,00	€ 1,50
Oltre € 40 e fino ad € 400,00	€ 3,00
Oltre € 400,00	€ 5,00

SPECIFICATO che le fasce di prezzo sopra riportate si intendono riferite a ciascuna camera al lordo di IVA, di oneri commissionali e di eventuali servizi aggiuntivi, e le relative misure dell'imposta si intendono riferite ad ogni singolo pernottamento e per ogni persona;

RITENUTO ancora di stabilire, per la sola categoria dei campeggi, una misura dell'imposta di soggiorno per ogni singolo pernottamento e per ogni persona, indipendentemente dalla fascia di prezzo praticata, secondo la tabella seguente

Tipologia	Imposta
Campeggi	€ 1,50

VISTO il comma 7 dell'art. 4 del D.L. 50/2017 che testualmente dispone: "*A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi*"

VISTO ALTRESI' il comma 15 quater dell'art. 13 del D.L. 201/2011 in virtù del quale "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma*

15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale";

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128/2023 è stato approvato il dup 2024/2026 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n 136/2023 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;

CONSIDERATO che gli incrementi di tali nuove misure dell'Imposta di Soggiorno comporteranno un adeguamento degli strumenti della programmazione finanziaria dell'ente in occasione della prossima variazione di bilancio;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, del Direttore del Servizio Finanziario;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, del Direttore del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 48 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, di approvare le misure dell'imposta di soggiorno applicabili dal 1 maggio 2024, per ogni pernottamento e per ogni persona, secondo quanto stabilito nel relativo regolamento comunale, come riportate nel prospetto seguente:

Fascia di prezzo	Imposta
Fino ad € 40,00	€ 1,50
Oltre € 40,00 e fino ad € 400,00	€ 3,00
Oltre € 400,00	€ 5,00

di specificare che le fasce di prezzo sopra riportate si intendono riferite a ciascuna camera al lordo di IVA, di oneri commissionali e di eventuali servizi aggiuntivi;

di specificare che, per la sola categoria dei campeggi, la misura dell'imposta riferita ad ogni singolo pernottamento e ad ogni persona, è stabilita nella tabella seguente:

Tipologia	Imposta
Campeggi	€ 1,50

di dare atto che le suddette misure si applicheranno a decorrere dal 1° maggio 2024 determinando un gettito prudenzialmente stimato, sulla base dei pernottamenti registratesi negli ultimi anni, di € 1.000.000 per l'intero 2024;

di prendere atto che per effetto della rideterminazione della misura dell'Imposta di Soggiorno si provvederà ad effettuare un adeguamento degli strumenti della programmazione finanziaria dell'ente in occasione della prossima variazione di bilancio;

di dare atto che le entrate derivanti dalla imposta di soggiorno saranno introitate al capitolo 11220 del bilancio comunale ;

di dare atto che il gettito dell'imposta, a valere dal 2024 "*è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti*", e che con successivi atti assunti dai competenti organi, si provvederà a determinare la ripartizione dell'utilizzo del gettito in relazione agli interventi previsti dalla norma;

di trasmettere tempestivamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 commi 15 e 15-quater del D.L. n. 201/2011 al fine di garantire l'efficacia delle nuove tariffe a valere dal 1° maggio 2024;

La Giunta comunale, con separata ed unanime votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267, stante la necessità di provvedere tempestivamente alla pubblicazione nel portale del federalismo fiscale e garantire una idonea conoscenza delle nuove tariffe da parte dei contribuenti e delle strutture ricettive.

/df

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Generale
Dott. Alfonso Pisacane

Il Presidente
Ing. Alessandro Ghinelli